



**DELIBERA N. 40/22/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELEVISIONE  
SIRACUSANA COLOR S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TVS” LCN 174) PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2,  
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 3/2021 - PROC. 2/22/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;



VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante

*il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 10 febbraio 2020, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al prot. n. 38463 del giorno 10 novembre 2021, la violazione da parte della società Televisione Siracusana Color S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TVS” - LCN 174, delle disposizioni normative contenute nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera 353/11/CONS per la mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi diffusi nel periodo compreso tra le ore 00.00.00 del giorno 25 ottobre 2021 e le ore 24.00.00 del giorno 31 ottobre 2021. Dalla relazione si apprende che in occasione della visita ispettiva del 9 novembre 2021 l’archivio magnetico è risultato inesistente e che la parte a riguardo ha dichiarato quanto segue: *“Ci siamo subito adoperati a controllare l’impianto di registrazione che apparentemente sembrava funzionare correttamente ma in effetti abbiamo constatato che l’impianto di registrazione non funzionava e pertanto era impossibile estrapolare i file. La nostra provincia alla fine di ottobre è stata investita dal ciclone “Apollo”, che ha causato diversi sbalzi di tensione provocando il guasto al sistema di registrazione e anche al sistema radiante. Dal momento in cui ci siamo resi conto dell’accaduto, abbiamo immediatamente provveduto alla riparazione dell’impianto ripristinando il sistema”.*

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto CONT n. 3/2021, del 15 novembre 2021 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Televisione Siracusana Color S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TVS” - LCN 174 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 3/2021 la società Televisione Siracusana Color S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive nelle quali ha confermato quanto già rappresentato nel verbale del 9 novembre 2021. A seguito della

richiesta delle registrazioni da parte del CO.RE.COM. la società si accorgeva che l'impianto non stava funzionando, pur non presentando nessun *alert* di malfunzionamento, e che non era possibile estrapolare le registrazioni richieste. Secondo la parte, il malfunzionamento del sistema di registrazione è da imputare al forte maltempo verificatosi a fine ottobre per il passaggio del ciclone Apollo che avrebbe causato numerose interruzioni di energia elettrica e sbalzi di tensione. La società ritiene il maltempo "*indubbia causa del guasto al sistema di registrazione ed anche al sistema radiante*". Ad ulteriore riprova dei danni causati dalle avverse condizioni climatiche la società allega alle memorie la certificazione rilasciata dai Vigili del fuoco, intervenuti nei momenti critici del passaggio del ciclone, ritenendo in tal modo di poter imputare il malfunzionamento del sistema di registrazione ad evento di forza maggiore, dimostrando ogni assenza di colpevolezza per la mancata conservazione delle registrazioni. Nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 22 dicembre alle ore 11:00 la società ha ribadito quanto già rappresentato nelle memorie difensive e, in considerazione anche dell'immediato ripristino della piena funzionalità del sistema, ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0043322 del 8 febbraio 2022, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Televisione Siracusana Color S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "TVS".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi diffusi nel periodo compreso tra le ore 00.00.00 del giorno 25 ottobre 2021 e le ore 24.00.00 del giorno 31 ottobre 2021. Secondo quanto riportato nella relazione acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 38463 del giorno 10 novembre 2021, l'archivio magnetico è risultato essere inesistente a causa di un malfunzionamento del sistema di registrazione. Occorre precisare che il guasto tecnico occorso all'apparato di registrazione non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente - salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, non dimostrati in atti - che, nella circostanza, prevede l'obbligo della conservazione integrale delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.

Nelle memorie difensive la parte ritiene che il forte maltempo, nello specifico il passaggio del ciclone "Apollo", abbia causato numerose interruzioni di energia elettrica e sbalzi di tensione provocando guasti al sistema di registrazione ed anche al sistema radiante, tuttavia, questa circostanza non è nei fatti dimostrata. Dalla certificazione rilasciata dai Vigili del fuoco a seguito dell'intervento di riparazione eseguito si

apprende che “*sulla sommità del terrazzo vi era il palo in ferro di una grande antenna, utilizzata per la trasmissione di audio video spezzata*” e che la causa presumibile del sinistro sia il forte vento. La rottura del palo in ferro dell’antenna potrebbe dimostrare un eventuale danno al sistema di radiazione ma non anche a quello di registrazione. Non appare, dunque, dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra la rottura dell’antenna e il danneggiamento del sistema di registrazione, non può pertanto tale accadimento atmosferico essere invocato quale causa escludente la responsabilità per la violazione occorsa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera 353/11/CONS “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione*”;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Televisione Siracusana Color S.r.l. deve ritenersi di elevata entità in considerazione del fatto che l’archivio magnetico è risultato essere inesistente e le registrazioni mancanti riguardano un periodo di almeno 90 giorni ben superiore alla settimana richiesta;

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

Pur avendo ripristinato l’apparato di registrazione la società non ha attenuato né eliminato le conseguenze della violazione già verificatasi;

#### **C. Personalità dell’agente**

La società Televisione Siracusana Color S.r.l. in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 118.662 e un bilancio in utile;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla società Televisione Siracusana Color S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVS" LCN 174, con sede legale in Siracusa, Viale Zecchino n. 166 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 40/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 40/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2022

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba